N. 07830/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01245/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Maria Luisa Annunziata, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolino Napolitano C.F. NPLPLN78P16F924W, Felice Romano C.F. RMNFLC80M07B963K, con domicilio eletto presso Angelo Caliendo in Roma, via Cagliari, 14;

Nappo Giovanna, Egizio Emilia, Dello Iacono Antonella, Serpico Antonietta, Serpico Anna, Ruotolo Cristina, Merolla Maria Rosaria, Aruta Rosa, Albarano Maria, Guadagni Vincenza, Ribelli Giovanna, Russo Mariagrazia, Tammaro Marianna, Bianco Nunzia, Riva Anna, De Rosa Santa, Testa Lucia, Iacono Giuseppina, Barone Antonietta, Terracciano Maria, Zullo Maria Rosaria, Sposito Anna, Ferriero Rita, Salzano Giovanna, Iazzetta Anna, Monda Angiola, Bellicose Teresa, La Gatta Concetta, Minopoli Maria Rosaria, Allocca Carmelina, Roca Paolina, Fedele Luigi, Addeo Angela, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolino Napolitano C.F. NPLPLN78P16F924W, Giovanna Sarnacchiaro C.F. SRNGNN66P56C495J, Felice Romano C.F.

RMNFLC80M07B963K, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Caliendo in Roma, via Cagliari, 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 325/2015 di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante 2001/2002 - risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti-di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;

- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Ines Simona Immacolata Pisano Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO